

Allegato "A" all'atto del 24 febbraio 2022 Rep. n.25005/16411

STATUTO
"Fondazione

Gli amici di Matteo - Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Scopo

Articolo 4 - Oggetto

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

Articolo 6 - Durata

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

Articolo 8 - Entrate

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 - Compensi per l'incarico

Articolo 19 - Durata della carica

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Direttore Esecutivo

Articolo 23 - Presidente e Vice Presidente

Articolo 24 - Direttore Esecutivo

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25 - Composizione dell'Organo di Controllo

Articolo 26 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Articolo 27 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

Articolo 28 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Articolo 29 - Compenso all'Organi di Controllo

Articolo 30 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

Articolo 31 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Sezione IV - Comitato Scientifico

Articolo 32 - Il Comitato scientifico

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizi

Articolo 34 - Bilancio d'esercizio

Articolo 35 - Bilancio sociale

Articolo 36 - Scritture contabili

Articolo 37 - Libri della Fondazione

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 39 - Clausola Compromissoria

Premessa

La Fondazione è costituita per proseguire l'attività svolta, a partire dal 2012, dalla cooperativa sociale "Gli amici di Matteo" di un ambulatorio pediatrico operante nel Comune di Leinì, che ha raccolto annualmente quattromila visite specialistiche.

La Fondazione intende raccogliere fondi al fine di costituire oltre ad un ambulatorio anche un centro socio assistenziale riabilitativo e sanitario che fornisca assistenza e cura nell'ambito della disabilità fisica, cognitiva e psichica.

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore"), d'ora innanzi "CTS" è costituita la fondazione denominata "**Fondazione Gli amici di Matteo - Ente del Terzo Settore**" senza vincoli grafici (d'ora innanzi la Fondazione").

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingua diverse da quella italiana.

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha la sua sede in Leinì (TO), ed è un Istituto che agisce senza scopo di lucro all'interno della Regione Piemonte.

Articolo 3 - Scopo

3.1 La Fondazione ha lo scopo di:

- gestire la struttura poliambulatoriale realizzata dalla cooperativa sociale "Gli amici di Matteo" rivolta a soggetti in età pediatrica e preadolescenziale che necessitano di intervento specialistico da parte di personale sanitario altamente qualificato;
- realizzare e gestire un centro socio assistenziale riabilitativo e sanitario che fornisca assistenza e cura nell'ambito della disabilità fisica, cognitiva e psichica attivando le iniziative e le procedure più idonee al recupero del disagio, anche attraverso le professionalità specifiche.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale indicate all'**art. 5) del D.lgs. 117/2017**:

- interventi e prestazioni sanitarie, indicate nella **lettera b)**;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

- 6 giugno 2001, e successive modificazioni, indicate nella **lettera c)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, indicate nella **lettera d)**;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, indicate nella **lettera l)**;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, indicate nella **lettera t)**;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, indicate nella **lettera u)**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà svolgere:

- attività di tipo sanitario e assistenziale riguardante in primo luogo l'applicazione di programmi e percorsi diagnostico-terapeutici riabilitativi di ordine logopedico e neuropsicomotorio coordinate da un medico foniatra e da un medico neuropsichiatra infantile con la collaborazione di un medico pediatra, ed in via complementare con l'offerta di visite specialistiche ed accertamenti clinici afferenti altre branche mediche specialistiche con particolare riferimento all'età pediatrica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, cardiologia pediatrica, ortopedia pediatrica, dermatologia pediatrica, endocrinologia e dietologia pediatrica, urologia pediatrica, diagnostica ecografica ecc.);
- attività di supporto didattico rivolto a bambini in età scolare che presentano difficoltà nell'apprendimento o nella capacità di espressione, o che manifestano disagio di relazione e socializzazione all'interno di un contesto scolastico;
- attività di sostegno psicologico e psicoterapeutico per soggetti in età evolutiva e di familiari interessati da un contesto di disagio o disabilità.
- attività di tipo educativo/relazionale per il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale in soggetti in situazioni di disagio o disabilità;
- attività di tipo assistenziale sociale di famiglie in condizioni di vulnerabilità mettendole in relazione con le risorse istituzionali e solidaristiche;
- attività culturale finalizzata a promuovere l'informazione, la conoscenza e la gestione sociale della disabilità.

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse

apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e che costituisce un fondo di riserva indisponibile.

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e i privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) Il Direttore Esecutivo (d'ora innanzi, il "Direttore");
- d) L'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca;
- b) nominare il Direttore Esecutivo e disporre la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- o) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

17.2 Sono Consiglieri i componenti designati dai fondatori Roberto Tanara e Valeria Volpino.

In mancanza di uno dei due fondatori la nomina dei componenti spetta al superstite ed agli eredi discendenti del fondatore mancante. In assenza di entrambi i fondatori la nomina dei componenti del Consiglio sarà indicata dagli eredi discendenti di Roberto Tanara e Valeria Volpino.

17.4 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interazione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.5 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Compenso per l'incarico

18.1 Le cariche associative sono rivestite a titolo gratuito.

18.2 Per coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un rimborso spese, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

19.2 In caso di dimissioni, morte o impedimento personale, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dai fondatori o dai loro eredi.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno ed almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con qualsiasi modalità cartacea o elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.8 Le votazioni per questioni che riguardano persone fisiche devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore

che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente e Vice Presidente

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente

riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta a questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 - Direttore Esecutivo

24.1 Il Direttore Esecutivo, qualora se ne ravvisi la necessità, è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino a revoca disposto dal medesimo.

24.2 Il Direttore Esecutivo può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites.

24.3 Il Direttore Esecutivo riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 25 - Composizione dell'Organo di Controllo

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni di legge, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

25.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

25.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del

Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 26 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

- e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì predette loro qualità.

Articolo 27 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile dallo Statuto;

- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativa e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS;

- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di dell'articolo 14, CTS;

- g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.

28.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6 il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

28.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

28.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

28.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Revisori.

28.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.12 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale ed i principi di buona fede di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 29 - Compenso agli Organi di Controllo

29.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli

previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 30 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

30.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 31 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

31.1 la responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione IV - Comitato Scientifico

Articolo 32 - Il Comitato Scientifico

32.1 Il Comitato Scientifico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di due ad un massimo di sette componenti, tra i quali almeno un componente che abbia competenze in ambito medico.

32.2 Il Comitato Scientifico è nominato fino a revoca del Consiglio di Amministrazione che individua al suo interno un Coordinatore scientifico.

32.3 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta di almeno due componenti o dal Coordinatore scientifico.

32.4 Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio d'esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 35 - Bilancio Sociale

35.1 Per ogni esercizio sarà predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 36 - Scritture contabili

36.1 la Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 37 - Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

37.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

37.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno

diritto di esaminare detto libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

38.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 39 - Clausola Compromissoria

39.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

39.2 La disciplina dell'arbitrato è quello risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

39.3 l'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

39.4 le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

In originale firmato:

TANARA ROBERTO

VALERIA VOLPINO

MICHELA ASINARDI

DANIELA DELFINO

RAFFAELLA POLI CAPPELLI

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - articolo 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.